



COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
AREA VIGILANZA E COMMERCIO

Prot. n. 5951

Tortolì, li 28.02.2013

RISPOSTA AI QUESITI N.3

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E MESSA IN FUNZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO

CIG: 49199875B5

In risposta al quesito proposto da una Ditta si chiarisce quanto segue:

- così come dettagliato all'art. 13 del Capitolato speciale, prima dell'avvio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza assicurativa con esclusivo riferimento all'appalto di cui sopra per la copertura dei danni provocati a terzi (RCT) e per la copertura dei danni subiti dal personale dipendente (RCO) con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

- La garanzia RCT è quel contratto volto a tenere indenne l'assicurato da quanto egli sia tenuto a pagare ad un terzo a titolo di risarcimento danni per essere incorso in responsabilità civile nei suoi confronti (art. 1917 c.c.), pertanto copre i danni, di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose della Ditta stessa, di terzi o dell'Amministrazione, in conseguenza delle attività svolte per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

- La garanzia RCO tiene indenne il datore di lavoro da quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all'attività assicurata. La garanzia include le azioni di rivalsa esperibili dall'INAIL e le richieste di risarcimento esperibili direttamente dai lavoratori infortunati o dai loro aventi causa

Quando, infatti, un dipendente dell'assicurato subisce un infortunio in occasione di lavoro e l'INAIL riscontra una responsabilità del datore di lavoro (ad esempio per omissioni nel campo della sicurezza), tale Istituto versa i contributi al lavoratore dipendente, ma in seguito agisce in rivalsa sul datore di lavoro chiedendo il rimborso di quanto corrisposto.

La polizza R.C.O., quindi, copre questo rischio, sempre che l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia RCO, inoltre, copre l'eventuale richiesta risarcitoria del dipendente nei confronti dell'Azienda per la parte di danno non coperta dall'INAIL, che risarcisce solo il danno da invalidità temporanea e quello biologico permanente se accertato in una misura di invalidità superiore al 6° (c.d. franchigia INAIL), per il danno differenziale, il danno morale, il danno esistenziale. Pertanto la stessa va a completare la tutela dei



prestatori d'opera, dei parasubordinati e dei dipendenti già coperti da assicurazione INAIL mediante regolare assunzione di lavoro dipendente.

Valutato, quindi, che durante lo svolgimento delle varie operazioni che caratterizzano l'attività dell'impresa possono accadere fatti accidentali di varia natura e gravità, l'assicurazione tutela il patrimonio dell'impresa dalle insidie rappresentate sia da eventuali danni cagionati a terzi che da lesioni ai prestatori d'opera, fissi o occasionali (danno biologico), in conseguenza di tali eventi se riferiti a responsabilità dell'impresa stessa.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Marta Meloni